

Delibera n° 622

Estratto del processo verbale della seduta del
2 aprile 2015

oggetto:

PROGRAMMA DI SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI. PIANO PER LA GESTIONE TRANSITORIA DELLA FUNZIONE.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	assente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	assente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri) convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente disposizioni volte a dare attuazione al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

Rilevato che l'art. 3 ter del su citato decreto legge n. 211/2011 dispone, in particolare, che:

- il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall'allegato C del DPCM 1 aprile 2008 è fissato all'1 febbraio 2013;
- le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione in casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente nelle strutture sanitarie regionali fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere prese incarico sul territorio dai dipartimenti di salute mentale;
- con decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definiti ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) e dell'assegnazione in casa di cura e custodia (CCC);
- alle regioni e province autonome sono assegnate apposite risorse finanziarie mediante la procedura di attuazione del Programma straordinario d'investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- le predette risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita con intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico Programma di utilizzo delle risorse proposto dalla regione medesima;

Visto il Decreto del Ministero della Salute 1 ottobre 2012, Allegato "A" recante "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia";

Visto il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012 che, in attuazione delle disposizioni di cui al citato art. 3 ter del DL n. 211/2011 dispone il riparto delle risorse destinate al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari alle regioni e province autonome, tra cui anche alla Regione Friuli-Venezia Giulia alla quale è destinata una quota pari a euro 2.532.737,42, previa presentazione dello specifico programma di utilizzo delle risorse medesime;

Visto il decreto legge 31 marzo 2014, n. 52 recante "Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", che modifica ulteriormente l'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, prevedendo in particolare:

- la proroga della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari al 31 marzo 2015;
- il dovere del giudice di verificare se in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario può essere adottata nei confronti dell'infermo di mente una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurargli cure adeguate ed a far fronte alla sua pericolosità sociale;

Visto il Decreto del Ministero della Salute 28 gennaio 2015, recante "Assegnazione Regione FVG delle risorse ripartite dal Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012", con cui è stato approvato il programma di superamento degli OPG di cui all'approvazione preliminare della Giunta regionale n. 744 del 17 aprile 2014;

Preso atto che a seguito del Decreto del Ministero della Salute sopra citato è stato approvato in modo definitivo con deliberazione di Giunta regionale n. 444 del 13.03.2015 il programma di superamento degli ospedali psichiatrici che prevede interventi strutturali per la realizzazione di tre strutture per l'esecuzione delle misure di sicurezza;

Specificato che i lavori edili che riguardano le strutture innanzi citate si completeranno rispettivamente in 500 giorni (Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 – struttura di Duino Aurisina e Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4- struttura di Udine) e 650 giorni (Azienda per l'assistenza sanitaria 5 – struttura di Maniago) dalla data di avvio delle procedure da parte delle Aziende;

Visto la delibera di generalità di Giunta n. 464 del 13 marzo 2015 dove si evidenzia che:

- il Ministero della Salute, con le note di data 5 e 6 marzo 2015, firmate dal Sottosegretario di stato alla salute dott. Vito De Filippo, comunicava agli assessori regionali che era stato sancito l'Accordo concernente le disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) in attuazione del DM 1 ottobre 2012, emanato in applicazione dell'art. 3 ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81.
- tale Accordo conferma il termine del 31 marzo 2015 per la presa in carico di tale funzione da parte delle Regioni e prevede che, al fine di poter ottemperare a quanto disposto dall'articolo 1 dell'Accordo stesso, il Ministero della Salute comunichi all'Autorità Giudiziaria e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il quadro di previsione delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) sul territorio nazionale entro la data del 15 marzo 2015;
- la Regione Friuli Venezia Giulia dovrà gestire l'eventuale accoglienza di persone con misure di sicurezza detentiva dell'internamento in OPG dalla data di chiusura degli OPG di macro bacino - confermata, per l'appunto, per il 31 marzo 2015 - e fino alla data di operatività delle strutture sanitarie aziendali REMS;
- le Aziende dovranno definire un piano per la gestione transitoria della funzione nelle tre strutture già individuate dal programma regionale per il superamento degli OPG, garantendo i requisiti funzionali minimi previsti per le REMS anche attraverso l'implementazione di misure sostitutive e/o di compensazione transitorie da avviare, per almeno quattro utenti, entro e non oltre il 4 maggio 2015;

Considerato che in data 13 marzo 2015 la Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia, con nota prot. n. 5455, ha comunicato al Ministero della salute l'attivazione di n. 4 posti letto per persone con misure di sicurezza detentiva dell'internamento in OPG presso le strutture, già individuate dalla delibera di Giunta regionale n. 444/2015, di Maniago (PN), di Udine e di Duino Aurisina (TS) entro il 4 maggio 2015;

Rilevata la necessità di gestire la funzione attraverso l'implementazione di misure sostitutive e/o di compensazione che garantiscano il rispetto di requisiti funzionali minimi previsti dalle residenze per l'accoglienza delle persone in misura detentiva dell'internamento in OPG;

Specificato che tali misure riguardano:

- interventi di adattamento edile e impiantistico necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza transitoria degli edifici dedicati all'accoglienza delle persone in questione;
- le indicazioni relative al modello organizzativo per la gestione della funzione che prevede modalità di attivazione al bisogno dal 4 maggio 2015;

Specificato, altresì, che gli elementi organizzativi sono ben dettagliati nel Decreto ministeriale del 1 ottobre 2012 e che i requisiti di personale parametrati, nell'innanzi citato decreto, per la gestione e l'assistenza di n. 20 utenti, vanno rimodulati rispetto al numero di utenti ospitati presso le strutture sanitarie regionali oggetto di intervento;

Preso atto che dette misure sono individuate, in coerenza con i contenuti della delibera di generalità di Giunta regionale n. 464/2015, nel documento denominato "Piano per la gestione transitoria della funzione di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

Preso atto che il documento "Piano per la gestione transitoria della funzione di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", parte integrante della presente deliberazione, è stato elaborato dai tecnici della Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria, politiche

sociali e famiglia, in collaborazione con i tecnici delle Aziende per l'assistenza sanitaria interessate dagli interventi strutturali di cui sopra;

Valutato che i contenuti del Piano in questione risultano coerenti con i principi della programmazione regionale in tema di superamento degli OPG e che l'implementazione di detto Piano garantisce il rispetto di requisiti funzionali minimi previsti dalle residenze per l'accoglienza delle persone in misura detentiva dell'internamento in OPG;

Considerato che la spesa per la gestione transitoria della funzione di superamento degli OPG per quanto riguarda l'implementazione del modello organizzativo, stimata in euro 1.000.000,00 è da considerarsi non prevista nel finanziamento indistinto già attribuito alle Aziende per l'assistenza sanitaria, ma si configura come straordinaria e troverà copertura sui contributi regionali per attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (sovra-aziendali) dell'anno 2015;

Considerato che le Aziende per l'assistenza sanitaria potranno accogliere nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza anche persone con residenza in un'altra Azienda per l'assistenza sanitaria regionale e che, pertanto, sarà necessario prevedere, con successivo atto amministrativo, le modalità di compensazione dei costi;

Considerato che la spesa per l'adeguamento edile-impiantistico delle strutture provvisorie sarà stralciata dalle quote statali e regionali previste per la realizzazione di strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in OPG, inserite nei Piani di Investimento 2015 delle competenti Aziende per l'assistenza sanitaria, trattandosi di lavori da eseguire nelle medesime strutture.

Considerato che ancora non è possibile disporre di un programma di trasferimento definitivo delle persone dall'OPG alle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza della Regione Friuli Venezia Giulia;

Considerato che è stata accolta da parte dell'Organismo tecnico di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, attivato presso il Ministero della salute in attuazione della legge 30 maggio 2014, n. 81, la data del 4 maggio 2015 quale tempo tecnico da cui partire per l'accoglienza in Regione delle persone innanzi citate;

Ritenuta necessaria l'elaborazione, da parte dei Dipartimenti di Salute mentale delle Aziende per l'assistenza sanitaria n. 1, n. 4 e n. 5, di un cronoprogramma relativo ai trasferimenti delle persone con misura di sicurezza detentiva, che tenga conto del numero e delle caratteristiche psicopatologiche delle medesime, al fine di autorizzare l'operatività dei posti letto dedicati nelle strutture individuate.

Ritenuto, pertanto, di approvare il documento "Piano per la gestione transitoria della funzione di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

Su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di approvare il documento "Piano per la gestione transitoria della funzione di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
2. di precisare che la spesa per la gestione transitoria della funzione di superamento degli OPG per quanto riguarda l'implementazione del modello organizzativo, stimata in euro 1.000.000,00, è da considerarsi non prevista nel finanziamento indistinto già attribuito alle Aziende per l'assistenza sanitaria, ma si configura come straordinaria e troverà copertura sui contributi regionali per attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (sovra-aziendali) dell'anno 2015;
3. di dare mandato alla Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia di provvedere, con successivo atto amministrativo a stabilire le modalità per l'eventuale compensazione dei costi tra le Aziende per l'assistenza sanitaria regionale;
4. di precisare che la spesa per l'adeguamento edile-impiantistico delle strutture provvisorie sarà stralciata dalle quote statali e regionali previste per la realizzazione di strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del

ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia, inserite nei Piani di Investimento 2015 delle competenti Aziende per l'assistenza sanitaria, trattandosi di lavori da eseguire nelle medesime strutture.

5. di dare mandato ai Dipartimenti di salute mentale delle Aziende per l'assistenza sanitaria n. 1, n. 4 e n. 5, di elaborare un cronoprogramma relativo ai trasferimenti delle persone con misura di sicurezza detentiva, che tenga conto del numero e delle caratteristiche psicopatologiche delle medesime, al fine di autorizzare l'operatività dei posti letto dedicati nelle strutture individuate.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE